

TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA
SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

Per il sig. **Marino Pietro**, C.F.: MRNPTR70R05F061V, nato a Mazara del Vallo il 05.10.1970, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, Largo delle Sirene n. 2, presso lo studio legale dall'Avvocato Francesco Truglio (C.F.: TRGFNC70H06F061E) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, al Dott. Abogado Francesco Truglio (C.F.: TRGFNC80S08D284S) per procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546, di volere ricevere i relativi avvisi presso il proprio numero di fax (0923672890), ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (**studio@pec.studiolegaletruglio.com**);

ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, avente sede legale in Roma (00153) in viale Trastevere n. 76/A, pec: **urp@postacert.istruzione.it**;
- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** - in persona del direttore, avente sede legale in Palermo nella via Fattori, 60, pec: **drsi@postacert.istruzione.it**;



- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio V, Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento** –
in persona del direttore, avente sede legale in Agrigento nella Via
Leonardo da Vinci n., pec: **uspag@postacert.istruzione.it**;

- **Ministero dell'istruzione**, in persona del Ministro – pro tempore,
domiciliato presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo
Via Villareale n. 6, 90141, pec: **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**;

resistenti

E NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di III[^] fascia di circolo e di Istituto finalizzate alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA – profilo di Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico (CS) della provincia di Torino in cui parte ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

PER

il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021 e precedenti, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire a parte ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare o servizi



sostitutivi assimilati per legge prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti.

Oggetto: Riconoscimento attribuzione del punteggio corretto da assegnare al ricorrente da computare sulla base dei titoli e del servizio militare di leva e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge.

IN FATTO

- L'odierno ricorrente fa parte del personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Torino, profilo di Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico (CS), con ultima sede di servizio presso l'I.C. "L. Capuana" di Santa Ninfa (TP).
- Nello specifico, il ricorrente, in data 07.04.2021 ha presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nella III^a fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA - profilo di Assistente Amministrativo (AA) e di Collaboratore Scolastico (CS) - triennio 2021/2024, ai sensi del D.M. n. 50 /2021, per gli Istituti Scolastici siti nella provincia di Torino, giusto titolo di accesso "Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell'a.s. 1989/1900, come da documentazione in atti.
- Parte ricorrente ha prestato servizio militare presso il Ministero della Difesa per il periodo che va dal 21.02.1991 al 20.02.1992, come da



documentazione in atti, di cui ha chiesto espressamente riconoscimento ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nella domanda di inserimento per il triennio 2021/2024 (sopra menzionata).

- L'USP di Torino provvedeva all'aggiornamento del punteggio del ricorrente all'interno della graduatoria III fascia ATA (AA e CS), attribuendogli un punteggio totale di 0,60 punti per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

- Come noto infatti, il D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 allora vigente attribuiva 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva (e servizi sostitutivi assimilati per legge) svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina considerandolo come servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Nello specifico, nell'allegato A punto A del citato D.M. si stabilisce che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*.

- L'attuale D.M. n. 50/2021 ripropone la medesima tabella di valutazione dei D.M. che lo hanno preceduto, ragion per cui, ad oggi, il ricorrente è inserito nella graduatoria di III fascia per il profilo di AA



con attribuzione di 10,07 punti complessivi, di cui 0,60 per il servizio militare e per il profilo di CS con attribuzione di 11,57 punti complessivi, di cui 0,60 per il servizio militare.

- Tuttavia, il MIM non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie succedutisi negli anni consentono la valutabilità di tale titolo di servizio come servizio effettivo solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina" attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti allorché lo stesso, come nel caso di specie, non è stato espletato in costanza di nomina e valutato dunque come servizio alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.

- I decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare. Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione del punteggio pieno (6 punti o in estremo subordine di 0,60) per l'espletamento del servizio militare per le classi di concorso in cui lo stesso è inserito (AA e CS) ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva, per un punteggio da rettificarsi in 15,47 punti (con l'aggiunta di 5,40 punti per servizio militare stante il punteggio di 0,60 già riconosciuto) per il profilo di AA e in 16,97



punti (con l'aggiunta di 5,40 punti per servizio militare stante il punteggio di 0,60 già riconosciuto) per il profilo di CS.

- Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio, ragion per cui parte ricorrente è costretta ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi

IN DIRITTO

1. Illegittimità dei D.M. n. 235/2014 e successivi D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo assimilato per legge sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina. Violazione della normativa primaria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Violazione dell'art. 52 della costituzione.

Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva o servizio assimilato per legge ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserito.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della vicenda.

Il Decreto Ministeriale n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: *"Art. 9 -Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.*



Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici."

L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che *"il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico"*.

Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere del 01.01.2005.

All'esito di tale modificazione normativa, il Ministero dell'Istruzione modificò il regolamento per l'aggiornamento della G.I.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in *"costanza di nomina"*, di guisa che, in estrema sintesi, oggi, il servizio di leva militare e/o assimilato prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno, il servizio di leva militare e/o assimilato prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.

Il Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 (e i precedenti), nonché i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."*

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei



decreti ministeriali che negano il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva o assimilato, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Nello specifico, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione**, secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (**Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279**), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per*



richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]".

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"*. In sostanza, ciò significa che **il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego**.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *"[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]"* (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). **La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di**



istruzione, infatti, “[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”*. E ancora *“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico”*.

Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”**, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui *“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo”* (**Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297**).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *“la posizione di lavoro”* del cittadino, le citate disposizioni normative di rango



primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (**T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008**) ha inoltre osservato che *"[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]".*

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile e/o femminile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per



l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

II. I precedenti giurisprudenziali. La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020). La pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 00266/2023 del 9 gennaio 2023). La sentenza del Tribunale di Trapani (n. 1638 del 18.01.2023).

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MI ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (**cf. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529**) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi



sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**.

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *"[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del*



servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione. Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile. Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato.

Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere il ricorrente, difatti, non è 10,07 (per il profilo AA) e 11,57 (per il profilo CS) ma 15,47 punti (con l'aggiunta di 5,40 punti per servizio militare stante il punteggio



di 0,60 già riconosciuto) per il profilo di AA e 16,97 punti (con l'aggiunta di 5,40 punti per servizio militare stante il punteggio di 0,60 già riconosciuto) per il profilo di CS.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge ictu oculi anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria.

Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018: *"La normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs 597/1994, infatti, non pone alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era*



antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento. Né osta a siffatta ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, a norma del quale: 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto. Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva per gli iscritti in II Fa. solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che 'il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici' (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018).



Nessun dubbio, dunque, in ordine alla giurisprudenza intervenuta sul punto che è stata confermata da ordinanza di Cassazione numero 5679/2020.

Infatti, la **Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.)**, ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie. Secondo la Suprema Corte, infatti, *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)"*.

È necessario poi segnalare la recentissima sentenza del Consiglio di Stato (**sentenza n. n. 00266/2023 del 9 gennaio 2023**) che ha da subito operato un "revirement" rispetto alla sentenza n. 11602/2022 del 29 dicembre 2022 del medesimo organo, affermando che *"a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere*



*riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice***



conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)".

Infine, è doveroso riportare anche l'orientamento recentemente espresso dal Tribunale di Trapani sull'argomento: *"Deve osservarsi che, come dedotto ed allegato dal ricorrente, allo stesso non è stato riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del diploma ma non "in costanza di nomina". A parere di chi scrive, la condotta del MIUR si pone in contrasto con l'art. 485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il "riconoscimento del servizio ai fini della carriera", al comma 7, precisa: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5679/2020 ha poi chiarito che: "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010". Quest'ultima norma prevede che "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle*



pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 08234/2019, ha osservato che: "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 – il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro – consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015 n. 4343/2015)'. Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti" (**Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, sentenza n. 1638 del 18.01.2023**).



In conclusione, appare evidente, dunque, che parte ricorrente avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio con la valutazione del servizio militare pari a 6 punti anziché 0,6; l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, illegittimo.

Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, i D.M. richiamati e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare.



Tutto ciò premesso, parte ricorrente, con ogni riserva di eventuali e più ampie, ulteriori, deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni delle controparti,

CHIEDE

che il sig. Giudice in funzione di Giudice del Lavoro Voglia fissare l'udienza di discussione a norma dell'art.442 c.p.c. per ivi sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e del D.M. n. 235 /2014 e di ogni altra normativa e regolamento contrastante, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge (tra cui il servizio civile) espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza.
2. Per l'effetto, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,40 punti per il servizio militare obbligatorio e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge (tra cui il servizio civile) ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 15,47 punti (con l'aggiunta di 5,40 punti per



servizio militare stante il punteggio di 0,60 già riconosciuto) e il punteggio quale Collaboratore Scolastico di 16,97 punti (con l'aggiunta di 5,40 punti per servizio militare stante il punteggio di 0,60 già riconosciuto) ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, condannando l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza il punteggio attribuito nelle graduatorie vigenti e successive.

3. Ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

**Richiesta di autorizzazione all'integrazione del
contraddittorio ai sensi dell'art.151 c.p.c.**

Al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'elevato numero dei controinteressati, ossia di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di III^a fascia di circolo e di Istituto finalizzate alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA - profilo di Assistente Amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), della provincia di Torino in cui parte ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo



pubblicazione del presente ricorso nella sezione dedicata del sito internet del Ministero dell'Istruzione e degli uffici scolastici resistenti.

Si comunica che ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il valore della causa è indeterminato e che il valore del contributo unificato è di euro 259.00

SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE:

00 INDICE PRODUZIONE DOCUMENTALE

- 01 Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento graduatorie III^ fascia ATA del 07.04.2021.
- 02 Domanda di inserimento graduatorie III^ fascia ATA del 20.10.2017.
- 03 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
- 04 Attestato servizio militare.
- 05 Graduatoria di III fascia per il profilo di AA.
- 06 Graduatoria definitiva AA in formato excel.
- 07 Graduatoria definitiva CS in formato excel.
- 08 D.M. n. 235 /2014
- 09 D.M. n. 640/ 2017.
- 10 D.M. n. 50/2021.
- 11 Giurisprudenza.
- 12 Documento di riconoscimento.

Mazara del Vallo li,

Avv. Francesco Truglio

